



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 306 /13

Oggetto: procedimento amministrativo e contenzioso preordinato alla realizzazione delle ragioni di credito vantate dall'A.P. di Napoli nei confronti della MEDMAR NAVI S.p.A., compagnia di navigazione esercente attività di trasporto passeggeri nel Golfo di Napoli, e discendenti dalla mancata corresponsione degli importi dovuti a titolo di diritti di security e di approdo (decreti AP n. 81/2002, 99/2006, 101/2006 e 38/2010).

Conferimento incarico al dirigente dell'Ufficio Affari Legali dell'A.P. di Napoli - avv. Antonio del Mese.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 99 del 15/03/2013, che lo nomina Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli a far data dal 22/03/2013;

Vista la nota n. 319 del 2.7.2013 con la quale il dirigente f.f. dell'Area Istituzionale, a seguito delle verifiche effettuate dal gruppo di lavoro istituito con ordine di servizio n. 4 del 29.3.2013, ha rappresentato che questa Autorità Portuale vanta crediti, per la mancata corresponsione di diritti di security e di approdo, nei confronti della MEDMAR NAVI S.p.A., esercente attività di trasporto marittimo passeggeri nel Golfo di Napoli, per l'importo complessivo pari ad Euro 316.893,11 di cui Euro 178.602,20 per diritti di security ed Euro 138.290,91 per diritti di approdo, oltre interessi/accessori di Legge;

Visto che la suddetta compagnia di navigazione, nonostante reiterate richieste, non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti;

Considerata la necessità di porre in essere tutte le azioni amministrative e giurisdizionali necessarie per realizzare le legittime ragioni di credito che l'Autorità Portuale di Napoli vanta nei confronti della società in epigrafe, considerato anche che il perdurare di tale situazione di morosità potrebbe arrecare grave pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti istituzionali assolti dall'Autorità Portuale di Napoli;

Vista la nota prot. XIX 5191360 del 02/07/1996 con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione chiedeva all'Autorità Portuale di Napoli se intendesse o meno avvalersi dell'assistenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la nota prot. fax n. 498 del 25/07/1996 con la quale l'Autorità Portuale di Napoli comunicava di non volersi avvalere dell'Avvocatura dello Stato, essendo l'Ente dotato di un proprio Ufficio di Avvocatura per la rappresentanza e difesa in giudizio;

Visto il D.P.C.M. del 4.12.1997 (in G.U. 7.1.1998, n. 4), rettificato nel titolo da un mero comunicato del 5.2.1998, con il quale l'Avvocatura dello Stato è stata autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa di alcune Autorità portuali;

DM

Vista la sentenza n. 5989 del 12.4.2012/14.6.2013 con la quale la sezione III *ter* del T.A.R. Lazio, nell'annullare le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rese in materia di patrocinio delle Autorità Portuali, ha affermato, tra gli altri, i seguenti principi: "... *l'attuazione del patrocinio facoltativo contemplato dalla legge costituisce una fattispecie complessa cui concorrono indefettibilmente due elementi: il primo, è la volontà dell'amministrazione, per cui la legge non prevede già il patrocinio obbligatorio, di ritenere opportuno il patrocinio erariale; il secondo, è l'atto di autorizzazione che, una volta intervenuto, consente l'esplicarsi degli effetti di cui all'art. 43 ... L'Avvocatura dello Stato non può difendere in giudizio l'Autorità portuale, e ciò a maggior ragione nel caso in cui, come nella specie, la predetta Autorità non ha mai chiesto il patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ma anzi, lo ha espressamente rifiutato ... il potere ministeriale di adottare direttive generali per l'indirizzo dell'attività amministrativa non può mai travalicare quanto disposto dalle norme di legge, né può il Ministero, al fine di adottare soluzioni ritenute più razionali, sovrapporre i propri convincimenti a quelli espressi dal legislatore, dovendo attenersi, ove ricorrano difficoltà interpretative, ai comuni canoni ermeneutici ... non è legittimo il potere di vigilanza esercitato essendosi sostanzialmente, in definitiva, in una elisione delle prerogative proprie dell'ente, cui la legge riconosce espressamente autonomia amministrativa, operando una vera e propria forzatura dell'istituto del patrocinio facoltativo, rendendolo, di fatto, obbligatorio nella misura in cui si è ritenuta l'irrelevanza e l'ininfluenza della manifestazione di volontà del singolo ente ...*";

Vista la sentenza n. 9253 /1996 con la quale le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza di specifica autorizzazione, all'avvocatura erariale;

Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale "... *le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che - atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale - è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... In conformità ai principi generali di cui sopra, se l'ente ha un proprio ufficio interno di*



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 306 /13

Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...";

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Ritenuta dunque la necessità di conferire mandato all'Avvocato Antonio del Mese, patrocinante in Cassazione, di porre in essere ogni attività amministrativa e giurisdizionale finalizzata ad assicurare tutela alle ragioni creditorie dell'Autorità Portuale di Napoli, anche avvalendosi della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, il cui esercizio è previsto dall'art. 13 della L. 84/94;

Considerato che la spesa preventivata per spese legali, di €. 2.000,00, graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'Autorità Portuale di Napoli a porre in essere ogni attività amministrativa e giurisdizionale finalizzata ad assicurare tutela alle ragioni creditorie che l'Autorità Portuale di Napoli vanta, per la mancata corresponsione di diritti di security e di approdo, nei confronti della MEDMAR NAVI S.p.A., esercente attività di trasporto marittimo passeggeri nel Golfo di Napoli, per l'importo complessivo pari ad Euro 316.893,11 di cui Euro 178.602,20 per diritti di security ed Euro 138.290,91 per diritti di approdo, oltre interessi/accessori di Legge;
- 2) Di incaricare l'Avvocato Antonio del Mese, dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali-Ufficio Affari Legali dell'Ente, a predisporre gli atti necessari a perseguire e realizzare la suddetta finalità;
- 3) Di impegnare l'importo €. 2.000,00 quale spesa presuntiva; tale spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità;
- 4) Di trasmettere la presente all'Avv. Antonio del Mese per i consequenziali adempimenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Napoli, li 24.07.13
=====

Ufficio Legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Luciano Dastutti)

Si notifica all'Area Aff. GG. e CC. _____ Collegio dei Revisori dei Conti _____ Area Amm. vo Contabile-
RAG _____

Napoli, li 24.07.13

Calli